



REGISTRATO A CERVIGNANO

IL 1.6.10.2021 ALL. A

ALL'ATTO N. 1133 MOD. 3

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale

VOGA MARANESE APS

IL DIRETTORE PROVINCIALE

Paolo De Luca

IL FUNZIONARIO
Adriano DI STASIOfirma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca

Art.1 Denominazione e sede

È costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle leggi regionali in vigore, l'Associazione di Promozione Sociale denominata VOGA MARANESE APS, Associazione non riconosciuta, avente sede legale in via Sinodo n°28 Marano Lagunare. Possono essere istituiti uffici e sedi operative su tutto il territorio nazionale ed internazionale.

La variazione della sede non costituisce modifica statutaria.

Art.2 Durata, finalità e attività

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue scopi di lucro. L'eventuale avanzo di gestione deve essere investito nelle attività istituzionali dell'associazione.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui art. 5 del D. Lgs. N.117/2017 sotto riportate, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni eseguite in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci o delle persone aderenti agli enti associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'Associazione si propone di:

- promuovere la conoscenza e la salvaguardia della natura, storia e cultura locale, con particolare riferimento alla Laguna di Marano;
- mantenere e tramandare le tradizioni locali e la tradizione linguistica Maranese
- promuovere il Turismo rispettoso dell'ambiente e finalizzato alla conoscenza dell'ambiente lagunare, della sua storia e tradizione;
- promuovere il senso di appartenenza alla Comunità e la conoscenza e la relazione tra le persone per il benessere personale e collettivo;
- promuovere e favorire l'educazione delle giovani generazioni e delle famiglie alla conoscenza e rispetto della natura e delle tradizioni e pratiche sportive legate alla cultura maranese e sostenere le famiglie nei compiti di accudimento ed educazione;
- diffondere la conoscenza e pratica della "voga alla veneta", anche con la formazione di un apposito gruppo sportivo inserito nell'ambito dell'associazione stessa, con particolare attenzione al livello giovanile e alla relativa didattica e al mantenimento e salvaguardia di imbarcazioni tradizionali;
- promuovere e concorrere a realizzare ogni altra iniziativa, il cui obiettivo sia sportivo, culturale, sociale e ricreativo, nel quadro delle più schiette tradizioni maranesi, avendo cioè come obiettivo fondamentale la conservazione dell'ambiente e del modo di vivere delle genti lagunari ed il perpetuarsi della maranesità.

Il perseguimento degli scopi associativi avviene attraverso iniziative continuative ed estemporanee riconducibili alle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.L.gs.117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del D. Lgs. N117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo i criteri e limiti definiti dalla normativa vigente e secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Tali attività saranno individuate con delibera dell'Organo di Amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro Regionale delle APS.

Art.3 Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili derivanti da:

- Quote associative,
- Rendite patrimoniali,
- Contributi di persone fisiche, giuridiche sia pubbliche sia private,
- Proventi derivanti da servizi e prestazioni.
- Proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico;
- Donazioni, lasciti di beni mobili ed immobili che dovessero essere fatti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente tra i propri associati.

Art.4 Soci

L'adesione all'Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi di cui all'art.2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Il numero dei soci non può essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) Associazioni di Promozione Sociale (APS). In ogni caso il numero di altri ETS o altri Enti senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS. Se il numero diviene inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) APS, si dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero di soci.

Possono diventare soci le persone fisiche e gli Enti che condividono gli scopi dell'Associazione. Chi intende essere ammesso alla qualifica di socio dovrà presentare domanda scritta all'Organo di Amministrazione. Tale domanda sarà esaminata entro 30 giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine la richiesta si intende accettata. In presenza di diniego è consentito ricorso scritto da presentarsi all'Assemblea entro 60 giorni dal ricevimento del diniego stesso.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di Socio si perde per morte, recesso o esclusione.

L'Associato può sempre recedere dall'Associazione con una comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione che delibererà in tal senso.

La dichiarazione di recesso ha effetto dal momento del ricevimento.

La decadenza dalla qualifica di socio è deliberata dall'Assemblea su indicazione dell'Organo di Amministrazione in relazione a:

- perdita dei requisiti per l'ammissione,
- per dichiarazione di interdizione o inabilità,
- comportamento lesivo ai danni dell'associazione.
- mancato versamento della quota associativa

Contro il provvedimento di espulsione è previsto ricorso all'Assemblea da presentarsi entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione.

La quota o il contributo associativo non è rimborsabile, rivalutabile o trasmissibile.

Art.5 Diritti e obblighi dei Soci

Tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione, di fruire dei servizi dell'Associazione e di partecipare a tutte le sue attività.

Hanno inoltre diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta all'Organo di Amministrazione che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 gg. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

Tutti i soci in regola con i versamenti delle quote associative al momento dell'Assemblea, hanno diritto:

- di voto per eleggere gli organi direttivi;
- di essere eletti alle cariche direttive;
- di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto;
- a ricevere la tessera di socio dell'Associazione;

In caso di soci minorenni, l'esercizio del voto è attribuito ex lege, ex art. 320 c.c., agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi (circolare del Ministero del Lavoro n. 1309 del 06/02/2019).

I Soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti interni;
- b) versare la quota associativa
- c) non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione stessa.

Art.6 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati.

Art. 7 Volontari

L'Associazione può avvalersi dell'opera di Volontari.

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività a favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi forfettari. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'Art 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n° 117. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro tipo di rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art.8 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) Il Presidente

Art.9 Assemblea

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci entro il mese antecedente alla data di convocazione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico.

L'ordine del giorno è fissato dall'Organo di Amministrazione. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta motivata da almeno un terzo degli associati.

La convocazione è fatta tramite avviso scritto o telematico contenente la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, da spediti ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede purché in Italia.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più 1 dei soci; mancando tale numero, si intende convocata lo stesso giorno in seconda convocazione un'ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Tutti i soci hanno il diritto di voto e di candidarsi alle cariche sociali

È esclusa la partecipazione dei minorenni all'elettorato passivo.

Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Spetta all'Assemblea:

- deliberare sull'orientamento generale dell'attività sociale,
- nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio di esercizio e la relazione morale del Presidente,
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulla decadenza dei soci e sui ricorsi riguardanti l'esclusione degli associati presentati dagli interessati
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari

- deliberare, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex art 21 c.2 del C.C.);
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
 - deliberare, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art. 21 c.3 del C.C.) la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- Le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci avvengono con voto segreto. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voto sarà eletto il più anziano.

Art.10 Assemblea Straordinaria

Per le modifiche dello Statuto e per la delibera di scioglimento o messa in liquidazione dell'Associazione è necessaria la convocazione di un'Assemblea Straordinaria con le stesse modalità previste dall'art. 9.

Per modificare lo Statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.11 Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti; è eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica **2 anni**. I suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di cessazione della carica, si provvederà alla sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei Soci. Gli Amministratori nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale dell'Organo di Amministrazione.

La maggioranza degli Amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti associati: si applica l'art 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario-Tesoriere, che durano in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno tre consiglieri. Delibera alla presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono prese a maggioranza degli amministratori presenti. In caso di parità, è preponderante il voto del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare i propri poteri ad uno o più Consiglieri, può inoltre:

- a) promuovere l'attività dell'associazione;
- b) deliberare sull'ammissione dei soci e indicare all'Assemblea le eventuali proposte di decadenza dei soci;
- c) deliberare un regolamento interno per il corretto funzionamento dell'Associazione in tutte le sue attività;
- d) proporre modifiche statutarie.

Tutti i membri del Organo di Amministrazione, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su prestazione di distinta analitica dei costi sostenuti.

L'Amministratore che non partecipa a tre riunioni consecutive dell'Organo di Amministrazione, senza giustificato motivo, può essere considerato dimissionario.

Art.12 Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede l'Organo di Amministrazione e l'Assemblea generale dei Soci facendone eseguire le deliberazioni. Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea generale dei soci,
- b) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statutari dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Art.13 Collegio Revisore dei conti e Organo di Controllo

Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, è costituito da tre membri effettivi anche non soci. Esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti dall'Associazione, accertando la regolarità delle scritture contabili, esamina il bilancio predisposto dall'Organo di Amministrazione, accerta almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa. Il collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, resta in carica 2 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c.2 D. Lgs. 117/17 l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 c.1 del D. Lgs. 117/17 l'Assemblea procede alla nomina di un revisore legale dei conti.

Art. 14 Libri

Oltre alle scritture previste negli articoli 13,14 e 17.c. 1 del D. Lgs. 117/17 l'Associazione dovrà tenere:

- il Libro dei Soci,
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico,
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di controllo (se previsto), e di eventuali altri organi sociali.
- il Registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, se presenti;

I Libri sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione

ART. 15 Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'art. 14 c. 1 del D.Lgs 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 16 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Approvato dall'Assemblea dei soci in data 27 maggio 2021.

Firme:

Presidente [Signature]

Vice-Presidente [Signature]

Segretario [Signature]

Amministratore [Signature]